



SOCIETA' DELLA SALUTE Zona Fiorentina Nord Ovest

REGOLAMENTO DEGLI INTERVENTI E DEI SERVIZI DI ASSISTENZA E PROMOZIONE SOCIALE

INDICE

TITOLO I - Principi generali

Art. 1 Oggetto del presente Regolamento

TITOLO II - Servizio Sociale Professionale

Art. 2 Definizione del Servizio Sociale Professionale

Art. 3 Finalità del Servizio Sociale Professionale

TITOLO III - Norme generali

Art. 4 Destinatari

Art. 5 Accesso alle prestazioni

Art. 6 Sospensione e revoca delle prestazioni

Art. 7 Decisione

Art. 8 Istanze di riesame

Art. 9 Compartecipazione alla spesa

Art. 10 Controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive prodotte

TITOLO IV - Tipologia degli interventi e dei servizi

Art. 11 Interventi e servizi

TITOLO V - Interventi di sostegno economico

Art. 12 Definizione e Finalità

Art. 13 Tipologia degli interventi

Art. 14 Modalità di erogazione

Art. 15 Modalità di determinazione dell'entità del contributo

TITOLO VI - Servizi domiciliari e di supporto alla vita familiare e di relazione

Capo I - Assistenza domiciliare al cittadino

Art. 16 Definizione e finalità

Art. 17 Destinatari

Art. 18 Compartecipazione al costo del servizio

Capo II - Sostegno socio educativo territoriale e/o domiciliare

Art. 19 Definizione e finalità

Art. 20 Destinatari

Art. 21 Condizioni per l'accesso al servizio

Art. 22 Tipologia degli interventi

Capo III - Sostegno socio-educativo scolastico

Art. 23 Definizione e finalità

Art. 24 Destinatari

Art. 25 Modalità di ammissione e procedure

Capo IV Affidamento familiare

Art. 26 Definizione finalità e destinatari

Art. 27 Modalità di ammissione e procedure

Art. 28 Contributi per affidamento

Capo V Pasti spesa a domicilio, buoni farmaceutici, buoni pasto, buoni spesa, teleassistenza

Art. 29 Definizione e finalità

Art. 30 Destinatari e modalità di attivazione

Capo VI Servizi di accompagnamento e di trasporto

- Art. 31 Definizione e finalità
Art. 32 Destinatari
Art. 33 Condizioni per l'accesso al servizio
Art. 34 Compartecipazione al costo del servizio

TITOLO VII - Servizi residenziali e semiresidenziali

Capo I - Inserimento in strutture residenziali per anziani ed adulti inabili

- Art. 35 Definizione e finalità
Art. 36 Ammissione al ricovero
Art. 37 Procedura
Art. 38 Modalità di pagamento della retta di parte sociale
Art. 39 Documentazione richiesta
Art. 40 Modalità di compartecipazione alla retta sociale per gli adulti disabili
Art. 41 Ricoveri temporanei e/o di sollievo

Capo II - Centri diurni per anziani ed adulti inabili

- Art. 42 Definizione e finalità
Art. 43 Compartecipazione alla spesa

Capo III - Strutture residenziali e semiresidenziali per minori

- Art. 44 Definizione e finalità
Art. 45 Destinatari
Art. 46 Modalità di ammissione
Art. 47 Compartecipazione della spesa

Capo IV - Centri di accoglienza per lavoratori immigrati

- Art. 48 Definizione e finalità
Art. 49 Destinatari
Art. 50 Modalità di ammissione e procedure
Art. 51 Permanenza e dimissioni
Art. 52 Compartecipazione al costo del servizio

Capo V - Centri di accoglienza per soggetti fragili

- Art. 53 Definizione e finalità
Art. 54 Destinatari
Art. 55 Modalità di ammissione e procedure
Art. 56 Modalità di compartecipazione al costo del servizio

Capo VI - Vacanze per disabili

- Art. 57 Definizione e finalità
Art. 58 Destinatari
Art. 59 Compartecipazione al costo del servizio

TITOLO VIII

Capo I - Inserimenti socio assistenziali in ambiente lavorativo

- Art. 60 Definizione e finalità
Art. 61 Destinatari
Art. 62 Modalità di ammissione e procedure

TITOLO IX

- Art. 63 Entrata in vigore

TITOLO I

Principi generali

Art. 1 Oggetto del presente Regolamento

Il presente Regolamento ha per oggetto le modalità di erogazione degli interventi e dei servizi di protezione e promozione sociale, nel rispetto delle leggi nazionali e regionali vigenti tenuto conto delle risorse che la Società della Salute, le Amministrazioni Comunali e la ASL mettono a disposizione per tali funzioni.

Gli interventi sono attuati allo scopo di favorire il miglioramento delle condizioni di vita dell'individuo e/o prevenire situazioni di aggravamento dello stato di bisogno; vengono erogati previa formulazione di un progetto individualizzato di intervento accettato dal destinatario che tiene conto delle risorse messe a disposizione dagli Enti Consorziati nonché del livello degli interventi socio assistenziali complessivamente erogati.

TITOLO II

Servizio sociale professionale

Art. 2 Il Servizio Sociale Professionale

Il Servizio Sociale Professionale opera secondo i principi del codice deontologico, si fonda sul valore sulla dignità e unicità di tutte le persone, sul rispetto dei loro diritti universalmente riconosciuti e sull'affermazione delle qualità delle persone. L'assistente sociale riconosce la centralità della persona in ogni intervento. Considera ed accoglie ogni persona portatrice di un bisogno e la colloca entro il suo contesto di vita e di relazione .

Ha compiti di informazione sui servizi sociosanitari e socio assistenziali, di prevenzione, di valutazione dei bisogni, di elaborazione di progetti personalizzati di assistenza nonché della loro attuazione.

Nelle situazioni complesse il servizio sociale professionale collabora con i servizi sanitari specialistici per la valutazione dei bisogni, per l'elaborazione di progetti personalizzati e per la loro attuazione.

Art. 3 Finalità del Servizio Sociale Professionale

L'attività del Servizio Sociale Professionale è volta al raggiungimento delle seguenti finalità :

- a. prevenire e rimuovere anche in collaborazione ed integrazione con i servizi sanitari, culturali e del mondo del lavoro, le cause di ordine sociale, ambientale e economico che provocano situazioni di bisogno e di emarginazione;
- b. assicurare la fruibilità delle prestazioni, dei servizi e delle strutture secondo modalità che garantiscano la libertà personale, l'uguaglianza di trattamento a parità di bisogno;
- c. sviluppare il massimo di autonomia e di autosufficienza delle persone, anche attraverso il coordinamento e l'integrazione dei servizi socio-assistenziali e sanitari e del sistema scolastico e formativo;
- d. agire a sostegno della famiglia intesa anche come luogo privilegiato di accoglienza e di recupero, favorendo per quanto possibile la permanenza o il rientro dei suoi membri in difficoltà;
- e. agire a tutela dei soggetti non autosufficienti privi di famiglia o la cui famiglia sia impossibilitata od inidonea a provvedere nei loro confronti.

TITOLO III Norme generali

Art. 4 Destinatari

Possono fruire delle prestazioni e dei servizi di cui al presente regolamento secondo quanto previsto dalla normativa vigente i seguenti destinatari:

- a. I residenti nei comuni della zona Nord Ovest ;
- b. I soggetti domiciliati o di passaggio sul territorio dei Comuni suddetti bisognosi di interventi di urgenza e/o di primo soccorso;
- c. I minori, italiani o stranieri, residenti o non residenti.¹

ART. 5 Accesso alle prestazioni

L'accesso alle prestazioni e servizi si articola nelle seguenti fasi :

- a. Accoglimento della domanda;
- b. Lettura e valutazione del bisogno;
- c. Definizione del percorso assistenziale personalizzato, condiviso con il richiedente;
- d. Formalizzazione del progetto di assistenza personalizzato

La domanda per l'accesso ai servizi e per le erogazioni di prestazione deve essere di norma presentata dall'interessato o suo delegato, dai genitori in caso di figli minori, dal tutore o amministratore di sostegno, al Servizio sociale Professionale in forma scritta utilizzando appositi stampati, corredata da tutti i documenti indicati in ciascun stampato.

Le prestazioni saranno erogate limitatamente alle risorse disponibili

Art. 6 Sospensione e revoca delle prestazioni

La prestazione può essere revocata modificata o sospesa per i seguenti motivi :

- a. Non adempimento degli impegni assunti da parte dell'interessato con il progetto di assistenza personalizzato
- b. In caso di modifica delle condizioni socio-economiche, che l'utente è tenuto a comunicare tempestivamente

Art. 7 Decisione

L'organismo tecnico professionale incaricato della decisione è la Commissione così composta:

- a. Responsabile del budget
- b. Responsabile di area professionale
- c. Assistenti sociali referenti del caso
- d. Amministrativo con funzioni di segretario

L'Assistente sociale referente sottopone alla commissione la proposta di intervento e gli atti necessari all'esame del caso.

Il segretario amministrativo della Commissione convoca le commissioni, redige i verbali, e cura le dovute comunicazioni ai cittadini richiedenti come dai punti a), b) e c) seguenti.

¹ E' esercitata rivalsa sul comune di residenza per gli interventi di cui alla lettera b) e c), che rivestono carattere di urgenza. Diversamente, per gli interventi di cui ai medesimi punti b) e c), che non rivestono carattere di urgenza, sarà cura del Servizio di Assistenza Sociale prendere opportuni contatti con il Comune di residenza al fine di concordare un eventuale piano di interventi le cui spese saranno assunte dal Comune di Residenza. Nelle strutture residenziali potranno essere ammessi utenti anche non residenti. In tal caso l'ammissione è subordinata alla preventiva informazione al Comune di residenza e all'assunzione del costo della retta giornaliera di parte sociale da parte dello stesso.

Accertata la disponibilità delle risorse da parte del responsabile del Budget, il responsabile di area professionale verifica l'appropriatezza professionale delle proposte di intervento, garantendo l'uniformità degli interventi all'interno della S.d.S. e stabilendo laddove necessario le priorità.

La commissione in relazione ad indicazioni specificatamente motivate esamina e decide rispetto a tutte le proposte di intervento economico e di sostegno indicate dal Servizio Sociale Professionale che comportano una spesa e/o una minore entrata per l'S.d.S.

La commissione non esaminerà pratiche incomplete e/o mancanti della documentazione richiesta per l'attivazione del servizio. La commissione deciderà anche in merito alle istanze di riesame presentate secondo il successivo art. 8 .

La commissione assistenza si riunisce in via ordinaria almeno una volta al mese. In caso di interventi urgenti e indifferibili si attiva l'intervento proposto dall'assistente sociale dietro approvazione del responsabile del budget che verifica la copertura finanziaria e del responsabile di area professionale. Tali proposte dovranno comunque essere ratificate nella prima commissione utile e entro 60 gg. dalla data di presentazione della domanda verrà comunicato all'utente l'esito della stessa.

- a) nel caso di accoglimento della domanda verrà data comunicazione formale con l'indicazione dell'inizio delle prestazioni, l'ammontare e la durata degli interventi e gli obblighi da rispettare nel caso di compartecipazione al costo del servizio. La comunicazione conterrà anche le norme da rispettare ed indicherà i casi per i quali è contemplata la revoca del servizio ed il recupero forzoso delle somme indebitamente percepite o delle partecipazioni non corrisposte.
- b) nel caso di non accoglimento della domanda verrà data apposita comunicazione con le motivazioni dell'esito negativo.
- c) Nel caso di prestazioni non immediatamente erogabili verrà comunicato l'accoglimento della domanda e l'indicazione che la prestazione potrà essere erogata al momento che si verificherà la disponibilità finanziaria o operativa necessaria limitatamente all'esercizio di competenza.

Potranno essere concessi dalla Commissione interventi e servizi in deroga ai criteri stabiliti dal presente regolamento su proposta motivata dell' Assistente sociale referente del caso.

Art. 8 Istanze di riesame

E' ammessa da parte dell'interessato istanza di riesame del provvedimento emanato, rivolta alla commissione di cui all'art. 7 del presente regolamento, entro 30 giorni dal ricevimento della risposta scritta. La Commissione suddetta dovrà pronunciarsi sull'istanza di riesame entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data di ricezione della medesima.

Art. 9 Compartecipazione alla spesa

Salvo diversamente specificato successivamente è prevista una compartecipazione alla spesa da parte dell'utente ed eventuali familiari meglio individuati nei singoli interventi.

L'entità della compartecipazione alla spesa, così come definita in apposite tabelle aggiornate annualmente, verrà individuata in base all'ISEE² (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) di cui alla vigente normativa salvo diverse indicazioni specificate nei singoli interventi.

In caso di inadempienza gli organismi incaricati metteranno in atto tutte le azioni amministrative e giurisdizionali per ottenere il pagamento di quanto dovuto nel rispetto delle leggi vigenti.

Ogni compartecipazione verrà rivalutata dal primo gennaio di ogni anno o comunque prima della scadenza annuale nei casi in cui sopraggiungano eventi straordinari che modifichino sostanzialmente la situazione socio economica precedentemente considerata.

Art. 10 Controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive prodotte

Per l'accertamento della veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate ai sensi del DPR n. 45/00, la SdS effettuerà controlli a campione, avvalendosi delle informazioni in proprio possesso e di quelle di altri enti dell'Amministrazione Pubblica.

Controlli specifici verranno inoltre effettuati in tutti i casi in cui sorgeranno fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate. Le modalità e gli strumenti per effettuare i controlli verranno stabiliti con apposito separato atto.

In caso di non coincidenza tra quanto dichiarato e quanto accertato, la SdS contatterà il beneficiario dell'intervento per ottenere chiarimenti e/o idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati forniti, anche al fine della correzione di errori materiali o di modesta entità.

Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione o persista l'incompletezza della stessa, la SdS provvederà a dichiarare la decadenza del beneficio, con effetti a decorrere dalla data della sua attribuzione. Provvederà, altresì, al recupero degli arretrati, oltre agli interessi di legge, maggiorati delle eventuali altre spese.

La SdS, nei casi di dichiarazioni che possono presentare i caratteri di uno degli illeciti richiamati dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/00, denuncerà il fatto all'Autorità Giudiziaria.

² La determinazione dell'ISEE si ottiene rapportando il valore dell'Indice della situazione economica (ottenuto combinando il valore del reddito e del patrimonio ex D.Lgs. 109/98 e successive modificazioni) con i sottoindicati parametri della scala di equivalenza:

Numero componenti	Parametro
1	1
2	1,57
3	2,04
4	2,46
5	2,85

Tali parametri vengono incrementati in presenza delle seguenti condizioni:

0,35 per ogni componente in più

0,2 in caso di presenza nel nucleo di figli minori e di un solo genitore

0,2 in presenza di entrambi i genitori che svolgono attività di lavoro e di impresa

0,5 per ogni componente con handicap psicofisico permanente di cui all'art. 3, comma3, legge 104/92 o con invalidità superiore al 66%.

TITOLO IV Tipologia degli interventi e dei servizi

Art. 11 Interventi e servizi

Sono oggetto del presente regolamento:

- 1) *Interventi di sostegno economico*
 - a) interventi per il superamento dell'indigenza
 - b) interventi volti a garantire un armonico sviluppo fisico, psichico e sociale dei minori
 - c) interventi di mantenimento a domicilio di persone non autosufficienti
 - d) interventi a tutela degli anziani e degli adulti autosufficienti

- 2) *Servizi domiciliari e di supporto alla vita familiare e di relazione*
 - a) assistenza domiciliare
 - b) sostegno socio educativo territoriale e/o domiciliare
 - c) sostegno socio-educativo scolastico
 - d) affidamento familiare
 - e) pasti o spesa a domicilio, lavanderia, buoni farmaceutici, teleassistenza ecc
 - f) servizi di accompagnamento e trasporto sociale

- 3) *Servizi residenziali e semiresidenziali*
 - a) centro diurno per anziani ed adulti inabili
 - b) strutture residenziali per anziani ed adulti inabili
 - c) strutture residenziali e semiresidenziali per minori
 - d) centri di accoglienza per cittadini immigrati
 - e) centri di accoglienza per soggetti fragili

- 4) *Vacanze e soggiorni per disabili*

- 5) *Inserimenti socio assistenziali in ambiente lavorativo*

TITOLO V Interventi di sostegno economico

Art. 12 Definizione e finalità

Gli interventi di sostegno economico sono rivolti all'individuo e alla famiglia nel rispetto delle leggi nazionali e regionali vigenti, tenuto conto delle disponibilità e delle risorse che ogni Ente Consorzio mette a disposizione per tali funzioni.

Tutti gli interventi economici fanno parte di un progetto di assistenza personalizzato definito dal servizio sociale professionale e sono finalizzati al raggiungimento dell'autonomia dell'individuo con lo scopo di favorirne il miglioramento delle condizioni di vita di prevenire situazioni di aggravamento dello stato di bisogno.

Possono fruire degli interventi di sostegno economico i destinatari di cui all'art. 4 .

Art. 13 Tipologia degli interventi

Gli interventi di sostegno economico possono configurarsi come:

- a) Interventi per il superamento dell'indigenza:

Si tratta di interventi in cui si integra il reddito familiare, rivolti prioritariamente a persone che siano sprovviste di reddito per le proprie esigenze vitali in modo irreversibile o temporaneo e che non dispongano di proprietà immobiliari oltre l'abitazione d'uso³.

Per l'approvazione di tali interventi si tiene conto della situazione economica del richiedente e del suo nucleo familiare convivente limitatamente ai soggetti obbligati per legge (art. 433 C.C) e, ove non convivente, del coniuge, dei figli, dei genitori .

- b) Interventi volti a garantire un armonico sviluppo fisico, psichico e sociale dei minori;
Tali interventi sono rivolti ai minori che presentano problemi educativi, di tutela e accudimento, di assistenza a causa di carenze familiari o di deficit psico-fisici, o sono sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

Al fine di provvedere:

- al mantenimento nel proprio ambiente familiare;
- alla salvaguardia delle condizioni necessarie per un armonico sviluppo psico-fisico;
- all'inserimento e all'integrazione sociale;
- alla prevenzione dal rischio e dall'abuso.

Per l'approvazione di tali interventi si tiene conto della situazione economica dei minori e del nucleo familiare convivente e, ove non conviventi, dei nuclei familiari degli ascendenti del minore in linea retta di 1° e 2° grado (genitori e nonni). Nel caso in cui uno dei due genitori non sia convivente con il minore, si deve tener conto della situazione economica di tutto il nucleo convivente nonché di quella del solo genitore non convivente e degli ascendenti in linea retta (nonni)

- c) Interventi finalizzati al mantenimento a domicilio di persone non autosufficienti (L.r 66)

Tali interventi si attuano attraverso progetti Assistenziali Personalizzati (PAP) definiti dalla UVM a favore dei soggetti non autosufficienti al fine di garantirne la permanenza nel proprio ambiente di vita salvaguardando i rapporti familiari e le relazioni sociali con l'obiettivo di mantenere o migliorare le condizioni di salute delle persone non autosufficienti e limitarne il ricorso all'istituzionalizzazione

Per la concessione di tali interventi si tiene conto della situazione reddituale e patrimoniale (ISEE) del solo beneficiario della prestazione

- d) Interventi a tutela degli adulti e anziani autosufficienti al fine di:

- salvaguardare l'autonomia
- sviluppare programmi finalizzati alla socializzazione e alla fruizione delle opportunità di tempo libero e culturali del territorio

Per l'approvazione di tali interventi si tiene conto della situazione economica dell'anziano/adulto autosufficiente e del suo nucleo familiare convivente e, ove non conviventi, dei nuclei familiari del coniuge, dei genitori e dei figli.

Art. 14 Modalità di erogazione

Gli interventi di sostegno economico possono esplicitarsi nella erogazione di un contributo economico direttamente al beneficiario o alla sua famiglia o a soggetti terzi qualora se ne valuti la necessità o consistere nell'attivazione di agevolazioni e servizi successivamente disciplinati all'interno del presente Regolamento e/o titoli prepagati per l'acquisto di beni e/o servizi.

L'assistenza economica diretta può essere:

³ Tali proprietà immobiliari devono essere valutate relativamente alla loro entità e quantità considerando la loro eventuale capacità di incidere sulla effettiva disponibilità di risorse che modifichi la situazione economica del soggetto di riferimento.

- a. Continuativa : sono assistibili con questo tipo di prestazioni persone ultrasessantacinquenni e/o con invalidità permanente superiore al 74% o con malattie gravi e documentate o sprovviste di reddito per le proprie esigenze vitali in modo irreversibile.
- b. Temporanea: diretta alle persone non comprese nel paragrafo precedente, alle quali possono essere concessi sussidi temporanei, per un periodo necessario al reperimento di adeguate risorse economiche da parte del soggetto o del nucleo interessato come previsto dal progetto di assistenza personalizzato. Tale intervento economico non può avere durata superiore a 6 mesi nel corso dell'anno solare e può essere rinnovato una sola volta per un periodo massimo di 3 mesi in seguito all'adegumaneto del progetto.
- c. Straordinaria: sono contributi una tantum per far fronte a spese che non possono essere affrontate con le ordinarie risorse economiche della persona o del nucleo, volte a rispondere a bisogni di salute o per il mantenimento dell'alloggio o di carattere eccezionale. Nel caso in cui il contributo venga concesso per la copertura di debiti pregressi , il progetto di assistenza deve prevedere un piano che con il coinvolgimento e l'impegno diretto dell'utente consenta la copertura del debito.

E' possibile ammettere alla fruizione degli interventi economici i soggetti la cui situazione economica risulti uguale od inferiore all'importo annuale della pensione minima INPS dei lavoratori.

La situazione economica verrà valutata sulla base dell'ISEE del nucleo familiare del richiedente e dei nuclei familiari ad esso collegati, così come descritto per i vari tipi di intervento, comprendendo anche i redditi esenti da IRPEF e le rendite di qualsiasi natura, benefici, esenzioni ed eventuali contributi concessi dalla Pubblica Amministrazione oltre a emolumenti a qualunque titolo percepiti⁴.

Per il nucleo familiare del richiedente, in caso di mutuo ipotecario relativo all'acquisto della prima abitazione, si ammette la detrazione degli interessi maturati sul mutuo nell'anno di produzione del reddito equiparando la situazione a quella dell'affitto fino alla detrazione massima concessa secondo la normativa ISEE.

Il contributo viene erogato fino ad un massimo pari all'integrazione del limite di reddito stabilito come minimo vitale del nucleo calcolato secondo la scala di equivalenza.

Art. 15 Modalità di determinazione dell'entità del contributo

L'entità del contributo economico verrà determinata tenendo conto dell'ISEE del nucleo familiare del richiedente e dei nuclei ad esso collegati così come descritto per i vari tipi di intervento.

La situazione economica del richiedente verrà così valutata:

- a. ISEE del nucleo familiare convivente (nel caso di mutuo si rimanda all'art 14 punto 3). Saranno portate in detrazione dall'ISE le spese documentate relative a prestazioni assistenziali richieste a terzi.
- b. ISEE dei nuclei ad esso collegati come precedentemente definito
- c. Redditi non assoggettati ad IRPEF⁵ commisurati al valore della scala di equivalenza utilizzato per la determinazione dell'ISEE
- d. Contributi, assegni percepiti da Enti pubblici
- e. Esenzioni, benefici economici indiretti relativi a servizi o tariffe Comunali
- f. Le voci di cui alle lettere C), D) ed E) si intendono riferite al richiedente ed al suo nucleo familiare.

Per le voci D) ed E) si farà riferimento alle somme percepite nell'anno solare precedente a quello della richiesta di contributo.

⁴ Si fa qui riferimento a : Contributo affitto ex art. 11 L. 431/98; Esoneri totali o parziali per mensa e trasporto scolastico; Esoneri totali o parziali per rette nido; Contributi per nidi privati convenzionati con le Amministrazioni comunali; altre esenzioni o benefici economici indiretti relativi a servizi o tariffe comunali.

⁵ Per i redditi esenti IRPEF si farà sempre riferimento all'annualità corrispondente alla concessione del contributo o erogazione del servizio.

La somma degli importi derivanti dalla valutazione dei punti A, B (nella misura del 3% dell'ISEE qualora esso sia superiore a € 15.000,00) C e D verrà confrontata con il minimo vitale calcolato secondo il parametro della scala di equivalenza utilizzato per la determinazione dell'ISEE.

La differenza, qualora venga rilevata negativa darà per approssimazione per difetto la misura del contributo, da cui dovranno ancora essere detratte le somme derivanti dal calcolo di cui al punto E.

L'importo dei contributi nelle varie tipologie sopra definite non dovrà in alcun caso superare un limite massimo stabilito annualmente dagli organismi preposti salvo quanto previsto all'art. 7 ultimo comma.

TITOLO VI
Servizi domiciliari e di supporto alla vita familiare e di relazione

Capo I
Assistenza domiciliare

Art. 16 Definizione e finalità

L'Assistenza Domiciliare è l'insieme degli interventi diretti a persone o a nuclei familiari anche con minori, che, per particolari contingenze o per una non completa autonomia, non siano in grado, anche temporaneamente, di soddisfare le proprie esigenze personali, domestiche, sociali e sanitarie.

L'assistenza domiciliare ha lo scopo di salvaguardare l'autonomia degli individui e la loro permanenza nel proprio nucleo familiare o nella propria residenza, favorire la socializzazione e la vita di relazione, alleggerire il peso familiare in situazioni di crisi e/o ristrutturazione del nucleo anche in modo temporaneo.

Per tali finalità l'AD prevede prestazioni di carattere socio-assistenziale di aiuto alla persona, prestazioni di aiuto domestico e sostegno ai familiari.

Art. 17 Destinatari

Il servizio si rivolge ai soggetti di cui all'art. 4, ed in particolare a persone adulte e/o anziane, portatori di handicap (secondo quanto previsto dalla L. 104/92), nuclei familiari all'interno di progetti di tutela per i minori.

Art. 18 Compartecipazione al costo del servizio

Per persone non autosufficienti e/o in situazioni di handicap grave riconosciuto ai sensi della L. 104/92 art. 3 La compartecipazione al costo del servizio sarà commisurata alla situazione economica del solo beneficiario calcolata in base all'ISEE estratto da quello calcolato sul nucleo familiare anagrafico. Tale ISEE estratto dovrà tenere conto anche delle eventuali persone fiscalmente a carico come risulta dalle certificazioni fiscali.

E' stabilita una soglia di esenzione totale sotto la quale non è prevista alcuna partecipazione, individuata in un valore ISEE pari al 125% dell'ammontare del trattamento minimo della pensione INPS relativa all'anno di produzione del reddito.

Tale soglia si considera come quota che rimane in disponibilità dell'assistito indipendentemente dal numero e qualità dei servizi utilizzati.

E' stabilita inoltre una soglia di non esenzione oltre la quale è dovuto il 100% del costo della prestazione pari a 4 volte l'ammontare del trattamento minimo della pensione INPS relativa all'anno di produzione del reddito.

Sono esclusi dalla compartecipazione quei nuclei familiari che usufruiscono del servizio di Assistenza domiciliare all'interno di progetti di tutela minorile, come indicato nell'art. 17.

Per tutti gli altri casi si tiene conto della situazione economica del richiedente e del suo nucleo familiare convivente.

Verrà richiesta la corresponsione della quota di compartecipazione massima prevista per la prestazione qualora lo stesso assistito decida di non essere soggetto a valutazione della propria situazione economica.

La quota di compartecipazione dovuta dall'assistito non potrà in ogni caso superare il costo del servizio di cui usufruisce. Il calcolo della compartecipazione è definito in apposite tabelle aggiornate annualmente, in cui si individuano le fasce ISEE per le quali è richiesta una compartecipazione al pagamento del servizio.

Capo II

Sostegno socio educativo territoriale e/o domiciliare

Art. 19 Definizione e finalità

Le finalità di questo servizio si collocano all'interno di un contesto di prevenzione del disagio sia del minore che della sua famiglia

Il sostegno educativo ai minori ed alle loro famiglie si articola come un complesso di interventi volti a mantenere e sostenere il minore all'interno della propria famiglia, qualora questa versi in situazione di temporanea difficoltà socio- educativa e relazionale e/o manifesti elementi di possibile rischio o pregiudizio per il minore sul piano dell'esercizio della potestà genitoriale .

Le finalità generali di detto servizio si collocano all'interno di un contesto di prevenzione al disagio sia del minore che della sua famiglia .

Il sostegno educativo extrascolastico in favore dei minori disabili si articola come un complesso di interventi, individuali o di gruppo, volti allo sviluppo delle autonomie personali e sociali ed al superamento della condizione di possibile emarginazione dovuta alla disabilità fisica e psichica quale supporto ad un armonico inserimento sociale.

Art. 20 Destinatari

I destinatari dell'intervento sono :

- a) minori le cui famiglie si trovino in difficoltà, anche temporanea, nel garantire cure adeguate e ad esercitare la funzione educativa;
- b) minori istituzionalizzati per i quali si possa prevedere il rientro in famiglia laddove si riscontri un effettivo miglioramento delle condizioni ambientali (in funzione quindi di accompagnamento alla deistituzionalizzazione);
- c) situazioni nelle quali, a fronte di un decreto dell'Autorità Giudiziarica di "sostegno e controllo" e/o del peggioramento delle condizioni familiari, sia necessario prevedere un inserimento del minore in struttura residenziale (in funzione, quindi, di accompagnamento alla istituzionalizzazione);
- d) minori disabili per i quali è necessario un intervento di superamento dell'emarginazione dovuta alla loro disabilità
- e) tutti quei minori che per motivi diversi si trovino in situazione di "rischio"

Art. 21 Condizioni per l'accesso al servizio

L'ammissione al servizio proposta dal Servizio Sociale Professionale in base ad un progetto di intervento personalizzato che può essere anche condiviso con le istituzioni scolastiche e con i servizi sanitari specialistici dovrà contenere indicazioni quali i tempi di realizzazione dell'intervento, gli obiettivi, la durata .

E' condizione indispensabile di accesso al servizio l'adesione da parte dei genitori del minore e/o esercenti la potestà genitoriale al progetto di intervento educativo.

Per i minori disabili l'intervento di sostegno educativo dovrà essere previsto all'interno del PARG redatto dal Servizio sociale Professionale in collaborazione con l'èquipe multidisciplinare per l'handicap

Art. 22 Tipologia degli interventi

Il Sostegno educativo si esplica mediante:

- a. interventi rivolti direttamente al minore con l'obiettivo di favorirne lo sviluppo personale e i rapporti familiari e sociali
- b. attività finalizzate all'acquisizione dell'autonomia nella cura della persona
- c. attività tese a favorire un corretto inserimento sociale e scolastico
- d. attività di animazione e socializzazione tese a favorire la partecipazione ad iniziative ricreative, sportive ed aggregative anche mediante accompagnamento dei minori medesimi ai luoghi di frequentazione aperti sul territorio; in particolare si dovrà offrire alle famiglie l'opportunità di organizzare il tempo libero dei figli orientando le scelte in forma educativa adeguata.

Capo III

Sostegno socio-educativo scolastico

Art. 23 Definizione e finalità

Sono interventi rivolti prioritariamente a minori disabili accertati⁶ ai sensi della Legge 104/92 per favorirne l'integrazione scolastica.

Il sostegno educativo scolastico è volto a favorire una effettiva integrazione del soggetto privilegiandone le potenzialità di autonomia e comunicazione interpersonale.

Art. 24 Destinatari

Destinatari dell'intervento sono i minori disabili accertati ai sensi della Legge 104/92 con priorità per coloro che sono in situazione di gravità'.

Art. 25 Modalità di ammissione e procedure

L'ammissione al servizio è proposta in un Progetto Personalizzato di Intervento (PARG) redatto dal Servizio Sociale Professionale in collaborazione con l'èquipe multiprofessionale per l'handicap ed in relazione con la scuola.

Capo IV

Affidamento familiare

Art. 26 Definizione finalità e destinatari

L'affidamento familiare (art. 4 L. 184/83) è un servizio di accoglienza rivolto a quei minori la cui famiglia naturale si trovi temporaneamente in una situazione di difficoltà tale da non soddisfare i bisogni fondamentali di crescita e consentire il loro corretto e sereno sviluppo. Esso consiste nell'inserimento dei minori in un altro nucleo (famiglia o persona singola) ritenuto idoneo e inserito nella banca dati del Centro Affidi di Zona al fine di assicurare loro il mantenimento, l'educazione, l'istruzione e le relazioni affettive di cui hanno bisogno.

⁶ Rif. Decreto del Presidente del consiglio dei Ministri n. 185 del 23 febbraio 2006

Art. 27 Modalità di ammissione e procedure

L'affidamento familiare è un istituto temporaneo ed è disposto, in applicazione delle norme contenute nella L. 184/83 e dalle modifiche previste dalla L.149/01 e dal DPR 616/77, con le seguenti modalità:

- a. Affidamento consensuale disposto dall'Ente Locale su proposta dei servizi territoriali, con provvedimento esecutivo del Giudice Tutelare del luogo in cui si trova il minore, nel caso in cui la famiglia di origine ha espresso il proprio consenso all'affidamento del minore;
- b. Affidamento giudiziale in attuazione di provvedimenti del Tribunale per i Minorenni, che si avvale del Servizio Sociale Professionale dell'Ente Locale per la sua attuazione e vigilanza

L'organizzazione del servizio di affidamento familiare si realizza attraverso l'integrazione delle competenze dei Servizi Sociali Territoriali e del Centro Affidi.

Al Servizio Sociale Territoriale competente per territorio, spetta la presa in carico della famiglia di origine del minore e l'elaborazione del progetto d'intervento anche in collaborazione con i Servizi Specialistici Territoriali, mentre al Centro Affidi compete l'individuazione e il sostegno della famiglia stessa.

Art. 28 Contributo mensile per affidamento familiare

In base alla normativa nazionale vigente (Legge N° 184 /83 - art. 80; Legge N° 149/01- Tit. II art. 5, comma 4) e in base alle disposizioni emanate dalla Regione Toscana (Delib. C.R.T. N° 364 del 21.9.1993 e Delib. C.R.T. N° 348 del 25.7.1994) la persona o la famiglia affidataria che hanno minori in affidamento e che non appartengono ad una delle categorie previste dall'art. 433 c.c. (affidamento eterofamiliare) - ai fini di riconoscerne la natura di servizio dell'opera svolta - percepisce un assegno di base mensile, svincolato dal reddito, il cui importo è determinato in misura pari a un dodicesimo dell'importo annuo della pensione minima dei lavoratori dipendenti ed autonomi.

L'assegno può essere aumentato, su proposta del servizio sociale professionale, fino ad un massimo del 30% quando ricorrano situazioni complesse per problematiche di natura fisica, psichica e sensoriale che comportino spese rilevanti per la persona o la famiglia affidataria.

Nel caso in cui l'affidamento sia disposto nei confronti di persone appartenenti ad una delle categorie previste dall'art 433 c.c. (affidamento intrafamiliare) viene corrisposto un assegno mensile, determinato con riferimento ai criteri per l'erogazione dell'assistenza economica, per un importo massimo pari a quello stabilito per gli affidamenti eterofamiliari e comunque per un importo minimo pari al 50% di quanto stabilito per gli affidamenti eterofamiliari.

L'assegno di base viene abbattuto del 30% per ogni minore affidato oltre al primo.

Inoltre dal contributo devono essere detratte le somme percepite dagli affidatari per prestazioni previdenziali o assegni familiari che il Giudice abbia deciso di erogare in favore dell'affidatario ai sensi dell'art. 80 L. 184/1983. Devono inoltre essere detratte le somme che il Giudice Tutelare abbia destinato alle spese per il mantenimento e per l'istruzione del minore ai sensi degli artt.369 e 371 del codice civile.

In caso di affidamenti diurni per ogni giorno di affidamento viene corrisposto un assegno di € 7,63, pari al 50% di 1/30 di quanto stabilito per gli affidamenti eterofamiliari.

Alla famiglia o alla persona singola che rinuncia all'assegno di base deve essere fatta sottoscrivere una dichiarazione da conservare agli atti.

Infine, la SdS (l'Ente a cui sono state attribuite le funzioni di assistenza sociale) provvede a stipulare polizze assicurative per incidenti e danni provocati e/o subiti nel corso dell'affidamento.

Capo V

Farmaci, pasti o spesa a domicilio, lavanderia, buoni farmaceutici, buoni pasto, buoni spesa.

Art. 29 Definizione e finalità

I servizi di cui al presente capo si configurano come servizi di supporto per particolari situazioni di fragilità individuate dal Servizio Sociale Professionale e sostituiscono o integrano i contributi di natura economica. Possono essere erogati direttamente dagli Enti Consorziati o in applicazione di convenzioni stipulate con Associazioni di Volontariato del territorio a seconda della tipologia del servizio.

- a. **Farmaci, pasti o spesa a domicilio e lavanderia**
Sono servizi attivati direttamente o in collaborazione con associazioni di volontariato e regolati da accordi e/o convenzioni generiche, comprensive di pacchetti di servizi per i quali il costo della convenzione è forfetario e regolati quindi per numero e modalità di attivazione in ogni specifica convenzione.
- b. **Buoni farmaceutici, Buoni pasto, e Buoni spesa**
Sono interventi mirati, assimilabili ad un contributo economico erogato in forma indiretta nelle situazioni in cui il Servizio Sociale Professionale ravvisi la necessità di supportare i destinatari dell'intervento con servizi che non prevedano l'erogazione diretta di denaro.
- c. **Teleassistenza**
E' un servizio che ha lo scopo di fornire una copertura assistenziale mediante telefono attraverso un collegamento telematico ad una centrale di ascolto operativa 24 ore su 24 dalla quale vengono attivati interventi finalizzati al superamento di situazioni di difficoltà e disagio.
Il servizio si rivolge ai destinatari di cui all'art. 4 privilegiando le persone fragili che vivono sole e anche in coppia con il coniuge o con un congiunto anziano o con handicap e/o prive di sostegno familiare e solidale e/o segnalate per problemi di salute

Le domande di attivazione sono valutate dal Servizio Sociale Professionale.

Art. 30 Destinatari e modalità di attivazione

Tutti i soggetti indicati all'art. 4 per i quali il Servizio Sociale Professionale valuti la necessità di attivazione.

L'erogazione di tali servizi rientra in un progetto assistenziale personalizzato elaborato dal Servizio Sociale Professionale limitatamente alle risorse messe a disposizione dagli enti consorziati per i servizi in questione.

Capo VI

Servizi di Accompagnamento e di Trasporto

Art. 31 Definizione e finalità

Il servizio di accompagnamento e trasporto contribuisce al soddisfacimento di specifiche esigenze di mobilità favorendo l'utente e al contempo la famiglia e utilizzando mezzi idonei alle specifiche esigenze personali. Il servizio viene organizzato razionalizzando ed impiegando al meglio le risorse presenti sul territorio con il coinvolgimento delle associazioni di volontariato e/o altri soggetti del terzo settore appositamente convenzionati secondo le normative vigenti.

Art. 32 Destinatari

Possono usufruire del servizio i soggetti portatori di handicap accertati ai sensi della L 104/92 e anziani non autosufficienti accertati ai sensi della vigente normativa verso centri diurni, centri di socializzazione, scuole e - in casi particolari - luoghi di lavoro e/o formazione

Art. 33 Condizioni per l'accesso al servizio

L'ammissione al servizio è proposta dal Servizio Sociale Professionale

Art. 34 Compartecipazione dell'utente al costo del servizio

Il costo del servizio a carico dell'utente verrà stabilito annualmente⁷.

TITOLO VII

Servizi residenziali e semiresidenziali

Capo I

Inserimento in Strutture residenziali per anziani nonautosufficienti ed adulti disabili

Art. 35 Definizione e finalità

Il presente capo disciplina l'inserimento in Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA) pubbliche e private di anziani non autosufficienti ed adulti disabili con accertamento di handicap in situazione di gravità L 104/92 che richiedono di beneficiare della quota sanitaria ed eventuale contribuzione per la quota sociale.

L'obiettivo prioritario è di garantire il più possibile la permanenza delle persone nel proprio ambiente familiare e sociale, attivando strategie di intervento che connettano tutte le risorse e competenze istituzionali e del terzo settore presenti sul territorio. L'intervento oggetto del presente capo può essere stabilito solo nei casi in cui non sia possibile attuare forme assistenziali alternative domiciliari.

Per soggetti in convalescenza o che necessitano di brevi soggiorni, sia per far fronte a problematiche socioassistenziali, che per sostenere il nucleo familiare, possono essere disposti ricoveri temporanei e/o di sollievo.

Art. 36 Destinatari

Anziani ultrasessantacinquenni non autosufficienti ed adulti disabili accertati ai sensi della L. 104/92 residenti nella Zona Nord Ovest⁸.

Art. 37 Ammissione al ricovero

⁷ La legge 118 del 1971 (Nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili) al suo art 28 (Provvedimenti per la frequenza scolastica) afferma che per i mutilati e invalidi civili che non siano autosufficienti e che frequentino la scuola dell'obbligo o i corsi di addestramento professionale finanziati dallo stato dovrà essere assicurata la gratuità del trasporto dalla propria abitazione alla sede della scuola o del corso e viceversa a carico dei patronati scolastici o dei consorzi dei patronati scolastici o degli enti gestori dei corsi.

⁸ Gli adulti disabili dovranno essere stati riconosciuti persone con handicap in situazione di gravità ai sensi della L. 104/92 art. 3. Gli anziani ultrasessantacinquenni dovranno essere stati valutati non autosufficienti dall'Unità di valutazione multidimensionale (UVM) che avrà formulato per la persona stessa un progetto personalizzato di intervento che prevede il ricovero in RSA.

L'Ammissione in RSA avviene, successivamente alla valutazione dell'UVM e della formulazione del progetto di assistenza personalizzato (PAP) che preveda inserimento in RSA, e concessione da parte dell'Azienda Sanitaria della quota sanitaria secondo l'ordine di graduatoria zonale.

L'erogazione dell'eventuale contribuzione per la quota sociale avverrà secondo le modalità disciplinate dall'art. 38 del presente Regolamento per gli anziani ultrasessantacinquenni e secondo le modalità disciplinate dall'art. 41 del presente Regolamento per gli adulti inabili.

Art. 38 Modalità di compartecipazione al pagamento della retta di parte sociale per gli anziani ultrasessantacinquenni

In base all'art. 14 comma 2 lettera c) della L.R. n. 66/08 la quota di compartecipazione al costo del servizio per l'anziano ultrasessantacinquenne è calcolata tenendo conto della situazione reddituale e patrimoniale del beneficiario della prestazione, del coniuge e dei parenti in linea retta entro il primo grado secondo le seguenti modalità:

a) Concorso del ricoverato:

Al pagamento della retta (quota sociale) è tenuto in primo luogo il ricoverato calcolando l'ISEE estratto (tenendo conto anche delle eventuali persone fiscalmente a carico come risulta dalle certificazioni fiscali).

L'ISEE estratto corrisponde alla cifra che verrà utilizzata per coprire il costo della retta al netto della quota sanitaria (LEA). Non esiste soglia di esenzione né di non esenzione.

All'assistito sarà lasciata in disponibilità per le proprie spese personali una quota garantita pari ad 1/6 dell'ammontare del trattamento minimo della pensione INPS nell'anno di produzione del reddito. La quota garantita verrà dedotta dall'Indicatore della Situazione Reddituale (ISR) desunta dall'attestazione ISEE. Nel caso in cui all'ISE dell'assistito venga applicata una scala di equivalenza maggiorata dello 0,50 (prevista per soggetti con handicap grave o invalidità pari o superiore al 66%) la somma che di conseguenza rimarrà in disponibilità dell'assistito si considera quale quota garantita.

Per il calcolo della quota di compartecipazione sono computate anche le eventuali indennità di natura previdenziale e assistenziale percepite⁹ dal ricoverato.

Nel caso di erogazione di indennità di natura previdenziale e assistenziale successiva all'ingresso in struttura sono dovuti anche gli arretrati a partire dalla data di ingresso nella struttura stessa. In questi casi dovrà essere rivalutata in modo coerente la situazione sia dell'assistito che degli eventuali familiari (coniuge e parenti in linea retta entro il primo grado).

Tali risorse saranno completamente utilizzate per il pagamento della retta (fatta salva la quota garantita di cui al comma precedente)

La quota di compartecipazione dovuta dall'assistito non potrà in ogni caso superare il costo delle prestazioni di cui egli usufruisce.

Nei casi in cui il nucleo familiare sia monoreddito, con l'ingresso in struttura residenziale di un suo componente, possono insorgere difficoltà economiche tali da non consentire al coniuge e/o familiare convivente privo di redditi sufficienti, di vivere autonomamente. Si applica quindi all'assistito la soglia di esenzione totale pari a quella prevista per le prestazioni di tipo semiresidenziale e domiciliare al fine di lasciare in disponibilità del nucleo familiare un ISEE almeno pari al 125% del trattamento minimo della pensione INPS dell'anno di produzione del reddito

b) Concorso dei familiari:

⁹ Indennità di accompagnamento, pensioni di guerra, maggiorazioni sociali, assegno sociale e pensione sociale, pensione di invalidità.....

Nel caso in cui il ricoverato non sia in grado di far fronte autonomamente al suo mantenimento presso la struttura, verrà determinata la capacità di contribuzione dei suoi familiari valutando la situazione reddituale e patrimoniale del coniuge e dei parenti in linea retta entro il I° grado come segue:

Si calcola l'ISEE estratto di ciascuno tenendo conto delle eventuali persone fiscalmente a carico come risulta dalle certificazioni fiscali. A ciascuno si applica la soglia minima di esenzione in base ai rispettivi valori di ISEE.

Da ISEE	A ISEE	Soglia di esenzione totale dalla compartecipazione
0	20.000,00	16.000,00
20.001,00	30.000,00	7.500,00
30.001,00	39.909,21	3.500,00
6,7 pens. minima	oltre	0

La soglia di non esenzione corrisponde a 6,7 volte l'ammontare del trattamento minimo della pensione INPS. qualora l'ISEE del coniuge e dei parenti in linea retta di I° grado superi tale soglia, la cifra corrispondente all'ISEE estratto verrà completamente utilizzata per l'abbattimento del costo della retta.

In base all'ISEE che risulterà dalla somma degli ISEE estratti (al netto della soglia di esenzione sopra riportata) si calcola la quota di compartecipazione in riferimento allo scaglione come risulta da apposite tabelle approvate annualmente.

c) Concorso delle risorse pubbliche

Il concorso delle risorse pubbliche è da configurarsi come contributo al ricoverato da liquidarsi direttamente alla struttura di riferimento tramite regolare fatturazione.

Della corresponsione della quota di compartecipazione è responsabile, nei confronti degli Enti Consorziati, il solo assistito.

Nel caso di mancata copertura economica per l'attivazione del concorso delle risorse pubbliche si fa riferimento a quanto disposto dall'art. 7 lettera c).

Resta salva la facoltà per gli Enti consorziati di intraprendere azioni di recupero della quota di compartecipazione nei confronti del soggetto beneficiario della prestazione, in caso di inadempimento.

Art. 39 Documentazione richiesta

Per la valutazione della capacità contributiva al pagamento della retta viene richiesta la seguente documentazione:

- a. Dichiarazione sostitutiva unica e attestazione ISEE del ricoverato
- b. Dichiarazione sostitutiva unica e attestazione ISEE degli eventuali familiari chiamati a concorrere al pagamento della retta
- c. Redditi non assoggettati ad IRPEF del ricoverato¹⁰ (Mod Obis M)

Coloro che non forniranno la documentazione richiesta entro i tempi previsti senza adeguata motivazione non beneficeranno dell'eventuale integrazione fino al mese successivo alla presentazione della documentazione stessa.

La documentazione di cui sopra verrà richiesta al momento della presentazione della domanda e annualmente in sede di revisione della compartecipazione.

La non presentazione della dichiarazione ISEE da parte dei familiari o dell'anziano comporta automaticamente l'inserimento nella fascia massima di compartecipazione prevista

¹⁰ Tali redditi saranno considerati relativamente all'importo erogato per l'annualità in cui viene effettuato il ricovero

40: Modalità di compartecipazione alla retta di parte sociale per gli adulti inabili

In base all'art. 14 comma 2 lettera b) della L.R. n. 66/08 la quota di compartecipazione al costo del servizio per gli adulti inabili è calcolata tenendo conto della situazione reddituale e patrimoniale della sola persona assistita, secondo le modalità di cui all'art. 38 lettera a) del presente Regolamento. Questa modalità di calcolo della compartecipazione vale anche per le strutture che prevedono solo la quota sociale

Art. 41 Ricoveri temporanei e/o di sollievo

Ai fini del calcolo per il pagamento della retta sociale si fa riferimento alla sola situazione patrimoniale e reddituale del beneficiario applicando le modalità descritte nell'art. 18 relativo ai servizi domiciliari

La soglia di non esenzione oltre la quale è dovuto il 100% del costo della prestazione è fissata in 6,7 volte l'ammontare della pensione minima INPS relativa all'anno di produzione del reddito.

Capo II

Centri diurni per anziani ed adulti inabili

Art. 42 Definizione e finalità

Il Centro Diurno è un servizio semiresidenziale che garantisce prestazioni sociali e socio sanitarie all'anziano e al disabile.

Le prestazioni garantite sono diversificate in relazione alle diverse tipologie delle strutture, come disciplinato dalla normativa regionale in materia, e correlate alla natura specifica dei bisogni dell'utenza.

Tali strutture si configurano come:

- a. Centri diurni per anziani autosufficienti
- b. Centri diurni per anziani non autosufficienti
- c. Centri diurni di socializzazione per disabili

Art. 43 Compartecipazione alla spesa

Ai fini del calcolo per il pagamento della retta sociale si fa riferimento alla sola situazione patrimoniale e reddituale del beneficiario applicando le modalità descritte nell'art. 18 relativo ai servizi domiciliari

La soglia di non esenzione oltre la quale è dovuto il 100% del costo della prestazione è fissata in 4 volte l'ammontare della pensione minima INPS relativa all'anno di produzione del reddito.

Capo III

Strutture residenziali e semiresidenziali per minori

Art. 44 Definizione e finalità

I servizi residenziali e semiresidenziali per minori (LRT n°41/2005 Art. 21 comma g. e i. e Art. 53 comma e.) si caratterizzano come strutture che integrano o sostituiscono temporaneamente la casa e la famiglia offrendo al bambino e all'adolescente uno spazio di vita in cui elaborare o riprendere ad elaborare un progetto per il futuro con il supporto di figure adulte, capaci di sviluppare relazioni significative sul piano affettivo ed educativo e di cooperare con le persone dell'ambiente di vita del minore e con gli altri servizi del territorio.

Il ricorso all'affidamento alle comunità residenziali va collocato in un contesto articolato di servizi ed inserito in un percorso elaborato dal Servizio Sociale Professionale in collaborazione con le altre figure professionali territoriali ed è finalizzato al rientro del minore nel proprio ambiente di vita.

Art. 45 Destinatari

L'inserimento in strutture residenziali e semiresidenziali fa riferimento alle seguenti situazioni

Minore temporaneamente privo di ambiente familiare idoneo: ricadono in quest'area i provvedimenti presi in attuazione degli artt. 2, 3, 4 e 5 della L. n. 184/83 e degli artt. 330 e segg. del C.C.

Minore in stato di abbandono morale e materiale, in attesa di sistemazione definitiva: si tratta dei provvedimenti adottati quando ricorrono le circostanze di cui all'art. 403 del C.C. e degli artt. 19 e 21 del R.D. 2316/1934 e di quelli conseguenti alle disposizioni dell'autorità giudiziaria minorile, ai sensi dell'art. 10 della L. n. 184/83.

- Minori irregolari per condotta o per carattere: il riferimento è agli interventi educativi e sociali progettati in seguito ai provvedimenti di cui agli artt. 25 - 27 del R.D.L. n. 1404/1934 e successive modifiche e integrazioni

I destinatari di tale intervento sono i minori di cui all'art. 4 del presente regolamento¹.

Art. 46 Modalità di ammissione

L'inserimento in struttura può avvenire:

- a. in base a decreto del Tribunale per i Minori
- b. su proposta del Servizio Sociale Professionale
- c. su richiesta della famiglia del minore all'interno di un progetto personalizzato di intervento redatto dal Servizio Sociale Professionale.

La proposta di inserimento dovrà essere corredata dal relativo progetto educativo redatto dal Servizio Sociale Professionale e dall'èquipe educativa della struttura. e

dovrà prevedere il coinvolgimento dei familiari del minore, se presenti, del tutore legale, dei servizi scolastici e formativi, della realtà associativa locale e dei servizi specialistici che a vario titolo intervengono sul minore.

Art. 47 Compartecipazione dei familiari alla spesa.

La compartecipazione dei familiari al costo del servizio è prevista solo nei casi di cui al punto 2 e 3 dell'articolo precedente.

L'eventuale compartecipazione dei familiari alla retta per la struttura è determinata sulla base dell'ISEE di entrambi i genitori (considerati come nucleo familiare estratto) e in mancanza di questi dei nonni ed è calcolata sul 40% della retta di frequenza giornaliera applicando la tabella di compartecipazione approvata annualmente.

Concorso delle risorse pubbliche

Il concorso pubblico sarà pari al 60% della retta oltre alla parte del residuo 40% non coperta dalla compartecipazione dei familiari del minore come sopra individuati.

Tale intervento è da configurarsi come contributo al minore e alla sua famiglia da liquidarsi direttamente alla struttura di riferimento tramite regolare fatturazione.

Capo IV

Centri di accoglienza per lavoratori immigrati

Art. 48 Definizione e finalità

I Centri di Accoglienza si configurano come strutture residenziali finalizzate a dare ospitalità temporanea a lavoratori stranieri immigrati e a favorirne l'inserimento abitativo nel tessuto sociale del territorio, attraverso una rete di servizi.

Art. 49 Destinatari

Possono essere accolti nei C.A. tutti i cittadini stranieri immigrati, di cui all' Art. 4, in possesso dei seguenti requisiti minimi di accesso:

- a. aver compiuto il 18°anno di età;
- b. essere regolarmente soggiornante sul territorio nazionale o in fase di regolarizzazione;
- c. svolgere regolare attività lavorativa in Italia ;
- d. non avere subito condanne penali e non avere in corso procedimenti penali;

Ulteriori requisiti di accesso possono essere previsti negli specifici Regolamenti di ogni centro.

Art. 50 Modalità di ammissione e procedure

I cittadini interessati devono presentare domanda di ammissione presso il Comune in cui è ubicato il Centro di Accoglienza e/o all'Ente preposto.

Per quanto riguarda le procedure di accesso si fa riferimento agli specifici Regolamenti di ogni centro.

Art. 51 Permanenza e dimissioni

La permanenza nel Centro di Accoglienza ha carattere assolutamente temporaneo, per il tempo strettamente necessario al reperimento di un' autonoma sistemazione.

Il limite massimo di permanenza e le eventuali proroghe, così come le dimissioni o eventuale espulsione vengono stabiliti dagli specifici regolamenti di ogni centro.

Art. 52 Compartecipazione al costo del servizio

La permanenza nel Centro di Accoglienza è subordinata al pagamento di una retta mensile determinata direttamente dall'Ente in cui è ubicata la struttura o dalla convenzione stipulata con essa nel caso in cui sia gestita da un ente terzo.

Le modalità di pagamento, sospensione e recupero della retta sono stabilite dagli specifici regolamenti di ogni centro.

Capo V

Centri di accoglienza per soggetti fragili

Art. 53 Definizione e finalità

Sono centri residenziali destinati all'accoglienza temporanea, variamente denominati (centri di accoglienza, gruppi appartamento, comunità alloggio, case protette ecc.) finalizzate a fornire alloggio a soggetti fragili o in situazioni di limitazione dell'autonomia e per i quali la disponibilità di un alloggio è parte integrante di un progetto personalizzato di intervento predisposto dal Servizio Sociale

Professionale, nell'ambito di percorsi finalizzati all'acquisizione o mantenimento di autonomia, all'integrazione o al superamento di difficoltà temporanee.

Art. 54 Destinatari

Tutti i soggetti di cui all'art. 4 del presente regolamento. In relazione alla finalità specifica della struttura possono essere rivolti in modo prioritario ai disabili, a donne sole e/o con figli minori, adulti in situazione di grave marginalità, anziani soli in situazioni di progressiva perdita dell'autonomia e per i quali non sussistano le condizioni per una diversa soluzione abitativa/residenziale.

Art. 55 Modalità di ammissione e procedure

Per quanto riguarda le procedure di accesso si fa riferimento agli specifici Regolamenti di ogni centro.

Art. 56 Modalità di compartecipazione al costo del servizio

La compartecipazione al costo del servizio verrà valutata caso per caso sulla base del piano individualizzato di intervento in relazione ai singoli Regolamenti e/o convenzioni specifici di ogni struttura

Capo VI

Vacanze e soggiorni per disabili

Art. 57 Descrizione e finalità

Allo scopo di consentire ad utenti disabili la fruizione di opportunità di vacanze, socializzazione e utilizzo del tempo libero, potranno essere organizzati annualmente dall'SDS in base alle domande raccolte dal Servizio sociale Professionale e alla compatibilità delle risorse, soggiorni estivi o servizi similari in località e strutture idonee e con modalità organizzative adeguate alla tipologia delle diverse disabilità..

Art. 58 Destinatari

Soggetti in carico ai servizi territoriali afferenti all'area della disabilità per i quali la partecipazione a questo genere di iniziative rientri nell'ambito del progetto individualizzato di assistenza.

Le suddette vacanze sono organizzate esclusivamente per i soggetti disabili che durante l'anno non frequentano centri di socializzazione, diurni e/o di riabilitazione. Potranno partecipare anche i soggetti che frequentano centri di socializzazione, diurni e/o di riabilitazione solo quando questi ultimi non organizzano al loro interno soggiorni estivi.

Art. 59 Accesso e compartecipazione al costo del servizio

Annualmente rispetto all'organizzazione del servizio saranno decise le modalità di accesso e la compartecipazione economica.

TITOLO VIII
Capo I
Inserimenti socio-assistenziali in ambiente lavorativo

Art. 60 Definizione e finalità

Si tratta di inserimenti presso enti pubblici, aziende pubbliche e private, cooperative e associazioni finalizzati a mantenere adeguati livelli di socializzazione, ad apprendere e/o a sviluppare abilità sociali e/o relazionali.

Le finalità di tali inserimenti sono indicate nei protocolli specifici adottati dalla Azienda Sanitaria.

Art. 61 Destinatari

Possono usufruire di tali interventi i soggetti disabili con accertamento di handicap ai sensi della legge 104/92 salvo diverse disposizioni previste dai protocolli specifici che comunque abbiano assolto l'obbligo scolastico.

Art. 62 Modalità di ammissione e procedure

Tale interventi sono parte di un progetto individualizzato formulato dagli operatori della presa in carico della disabilità le cui procedure sono disposte nei relativi protocolli specifici.

TITOLO IX
Disposizioni finali

Art. 63 Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore alla data del 1 gennaio 2010
2. L'entrata in vigore a regime del presente Regolamento comporta l'abrogazione del precedente nonché di tutte le altre norme contenute in tale Regolamento in contrasto e/o incompatibili con la nuova disciplina.